

FAQ n. 5

Domanda:

Richiesta di chiarimento All'Ill.mo R.U.P., Ing. Gianluca Pellegrini Egregio Ingegnere, al punto 7.3.b) del Disciplinare di gara i servizi di ingegneria e di architettura cui si fa riferimento sono stati identificati come quelli: i. RELATIVI a servizi di pianificazione urbanistica o portuale, ii. o di redazione di rapporti ambientali RELATIVI alla pianificazione urbanistica o portuale, iii. o di progettazione di opere portuali o marittime, iv. o di redazione di studi di impatto ambientale di Piani regolatori portuali, o di opere portuali o marittime, riferendosi quindi nel modo più ampio possibile a tutti i servizi che abbiano a che fare con l'ingegneria portuale e marittima. Al successivo punto 7.3.c) del Disciplinare, nell'identificazione dei servizi cosiddetti "di punta", si fa invece riferimento a tali altre caratteristiche, apparentemente più specifiche: servizi ATTINENTI la pianificazione portuale per porti o aree portuali con funzioni commerciale e/o industriale e petrolifera, e/o di servizi ai passeggeri, multipurpose. La differenza tra le due tipologie di servizi (se esiste ed è nelle intenzioni della Stazione Appaltante mettere in rilievo tale differenza) risiede, da un punto di vista prettamente semantico, nell'aggettivo "relativi" o "attinenti" attribuito ai servizi di cui si tratta. Il Vocabolario Treccani indica l'aggettivo "relativo" come primo sinonimo di "attinente" e quindi, secondo una mera interpretazione letteraria, tale differenza non sembrerebbe sussistere. La volontà del Legislatore, nella richiesta dell'individuazione dei servizi "di punta", è infatti quella di valutare l'esperienza del concorrente da un punto di vista quantitativo anziché qualitativo, cioè di verificare che il concorrente si sia già misurato con incarichi per servizi tecnici che, da un punto di vista quantitativo e dimensionale, abbiano lo stesso ordine di grandezza di quello posto a base di gara. La formulazione del requisito di cui al punto 7.3.c), proprio perché identifica in modo apparentemente diverso i servizi menzionati (a meno dell'interpretazione sinonimica), sembra invece voler fare riferimento alla richiesta, per quelli di punta, di servizi "identici" a quelli del bando di gara, notando altresì che la delibera ANAC 43 del 17 Gennaio 2018 ritiene illegittima la richiesta di servizi "identici" in quanto viola il principio della massima partecipazione sancito nelle Linee guida n.1 della stessa ANAC. Alla luce di tali considerazioni si richiede pertanto di specificare se i due servizi "di punta" di cui all'articolo 7.3.c) del Disciplinare di gara possano essere un sottoinsieme di quelli riportati nell'elenco dei servizi richiesti dall'articolo 7.3.b), come normalmente accade nei bandi della P.A. per i servizi tecnici. Inoltre, sempre in merito al punto 7.3.c) del Disciplinare e a quanto specificato nei paragrafi successivi, vorremmo avere sicurezza che quando si parla del possesso di anche un solo servizio di punta, anziché due, di importo complessivo non inferiore a quello richiesto, tale valore richiesto sia quello di € 400.000,00 cui si fa riferimento al punto 7.3.c). Grazie per la specificazione, porgiamo i più distinti saluti.

Risposta:

1. Si rappresenta preliminarmente che, a livello meramente etimologico, anche nell'ambito dei chiarimenti forniti dall'ANAC in ordine al bando tipo n. 3, riferendosi ai servizi di punta si utilizza il termine "attinenti" indicando:

*"Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei **due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente** che devono essere posseduti dalla mandataria".*

Ciò posto, avuto riguardo al fatto che:

Nel caso di specie la prestazione principale (ossia la categoria prevalente) del servizio in affidamento si identifica nello stesso appalto nel suo complesso (così come indicato nei documenti di gara);

L'appalto riguarda il servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del Piano regolatore di Sistema Portuale;

I porti ricompresi nell'ambito di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale rientrano nella categoria di porti o aree portuali con funzioni commerciale e/o industriale e petrolifera, e/o di servizi passeggeri, multipurpose;

Nell'ambito della pianificazione portuale rientra il complesso delle attività preordinate alla formazione del piano regolatore portuale;

In ragione di quanto sopra il requisito di partecipazione relativo ai servizi di punta va parametrato all'oggetto del contratto di appalto valutato nella sua complessità soprattutto nell'ipotesi in cui si tratti di requisiti afferenti alla capacità tecnica dei concorrenti posto che solo tale modalità consente di verificare la corrispondenza effettiva e concreta dei predetti requisiti alla gara in oggetto.

Si chiarisce, pertanto, che i servizi di punta richiesti devono essere intesi come **servizi analoghi per dimensioni e caratteristiche a quelli oggetto di affidamento attinenti appunto alla pianificazione portuale per porti o aree portuali con funzioni commerciale e/o industriale e petrolifera, e / o di servizi multipurpose svolti per un importo DI CORRISPETTIVO non inferiore ad € 400.000,00.**

2. Per quanto concerne il secondo quesito si rinvia al disciplinare di gara nella parte in cui viene indicato che "il requisito di cui al punto c) si intende soddisfatto anche in presenza di un solo servizio di importo complessivo non inferiore a quello richiesto" importo corrispondente appunto ad € 400.000,00